

Regolamento recante norme di attuazione e di integrazione della riserva di attività prevista in favore delle imprese di investimento e delle banche circa l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento (Adottato con decreto del Ministro del tesoro n. 329 del 26 giugno 1997)¹

Art. 1

1. Le norme del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, non si applicano ai soggetti di seguito indicati in quanto le attività da essi svolte non rientrano nella riserva prevista dall'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo:

- a) imprese di assicurazione disciplinate dai decreti legislativi 17 marzo 1995, numeri 174 e 175;
- b) soggetti che prestano occasionalmente ed a titolo accessorio un servizio di investimento nell'ambito di un'attività professionale disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari che ammettono la prestazione del servizio;
- c) il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia;
- d) enti pubblici che prestano i servizi di investimento previsti da specifiche norme di legge;
- e) società di investimento a capitale variabile (SICAV) e società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare aperti e chiusi e di investimento immobiliare chiusi, ferma restando l'applicazione dell'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo;
- f) fondi pensione disciplinati dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2

1. Le norme del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 non si applicano ai servizi di investimento di seguito indicati in quanto non rientrano nella riserva prevista dall'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo:

- a) servizi prestati da imprese esclusivamente ad imprese controllanti, controllate ovvero controllate dalla stessa controllante o ad imprese ad essa collegate, in quanto non esercitati nei confronti del pubblico. Per la nozione di controllo si applica l'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e per la nozione di collegamento si applica l'articolo 2359, comma 3, del codice civile;
- b) servizi prestati in via occasionale ed accessoria, senza predisposizione di idonei schemi organizzativi per il loro svolgimento, in quanto non esercitati professionalmente.

¹ Il provvedimento e l'annesso regolamento sono pubblicati nella G.U. n. 228 del 30.9.1997.